

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 168 - 25.3.2020

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico. Accordo in merito al subentro dell'Agenzia del TPL di Brescia nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia. Definizione delle percorrenze e della spesa per l'anno 2020.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale 21.6.2004 n. 1798/27034 P.G. e successivo contratto in data 30.6.2004 n. 459 Rep., è stato affidato all'A.T.I. tra Brescia Trasporti S.p.A., SIA S.p.A. e AGI S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in area urbana, per la durata di 7 anni, salvo eventuali proroghe accordate ai sensi della normativa regionale vigente, con obbligo per il Gestore di garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario;
- che con deliberazione C.C. n. 40 del 5.3.2012 erano stati approvati gli indirizzi per l'indizione di una gara unica Comune di Brescia - Provincia di Brescia per l'aggiudicazione dei servizi integrati per la mobilità, tra cui il trasporto pubblico locale su gomma;
- che la successiva entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/2012 - che ha introdotto uno specifico iter procedurale e temporale per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, alle quali competono l'approvazione del Programma del TPL di bacino di propria competenza ed il conseguente espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - ha inibito agli Enti Locali la possibilità di indire nuove gare per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che l'art. 60, comma 8, della medesima Legge Regionale stabilisce che, al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della riforma del trasporto

pubblico locale in conformità ai termini ivi stabiliti, gli enti locali e le Agenzie di trasporto pubblico locale, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio sino al termine previsto per l'espletamento delle procedure di affidamento (inizialmente stabilito al 21.10.2013, più volte prorogato con Legge Regionale ed attualmente fissato al 30.6.2020);

- che, nelle more dell'individuazione da parte dell'Agenzia del nuovo soggetto gestore ai sensi della citata normativa regionale, la scadenza del contratto di cui trattasi - in attuazione della disciplina regionale e in conformità a quanto previsto all'art. 3 del contratto di servizio - è stata di conseguenza più volte rideterminata, da ultimo con propria deliberazione n. 373 del 6.8.2019, fino al 30.6.2020 e, comunque, fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell'Agenzia;

Dato atto:

- che la versione originaria dell'art. 60, comma 7, della l.r. 6/2012 prevedeva che gli Enti locali potessero, previo consenso del gestore, stipulare accordi con le competenti agenzie per il trasporto pubblico locale per trasferire alle medesime la titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dai medesimi enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- che l'art. 4, comma 2, lett. e) della l.r. 8 luglio 2015 n. 19 ha modificato l'art. 60, comma 7, trasformando in obbligo la previgente possibilità di subentro delle Agenzie nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- che tuttavia la novella del 2015 ha posto numerosi problemi sia di legittimità (a partire dalla mancata previsione, in contrasto con l'art. 1406 del Codice civile, del consenso del contraente ceduto, previsto invece nella versione originaria della norma regionale) sia di opportunità, dal momento che la presa in carico da parte delle Agenzie di bacino dei contratti di servizio a suo tempo sottoscritti dagli Enti locali avrebbe (come in effetti puntualmente avvenuto) fortemente rallentato l'obiettivo prioritario posto a fondamento della riforma regionale della *governance* del tpl lombardo, ovvero la programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico nei singoli bacini e la messa a gara del servizio per l'individuazione dei nuovi gestori;

- che, in virtù delle surriferite ragioni di buon andamento complessivo e di talune specificità del contratto di servizio del trasporto pubblico su gomma dell'area urbana di Brescia, ancora nel 2015 era stata formalmente rappresentata a Regione Lombardia l'opportunità di non procedere al trasferimento di tale contratto di servizio in capo all'Agenzia e che, all'esito di numerose interlocuzioni sul punto, Regione aveva demandato a un accordo tra Agenzia e Comune l'individuazione della situazione ritenuta più confacente per il contesto bresciano;
- che peraltro nel frattempo Regione Lombardia superava la previsione dell'obbligo del subentro da parte della competente Agenzia di bacino, ripristinando la natura opzionale dello stesso, per quanto riguarda il contratto di servizio del tpl urbano di Milano, come stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. c), della l.r. 29 dicembre 2015 n. 42;
- che sulla scorta delle interlocuzioni sopraccitate veniva redatto un accordo operativo tra Comune e Provincia di Brescia, approvato con propria deliberazione n. 820 del 29 dicembre 2015, e un successivo accordo operativo tra il Comune di Brescia e l'Agenzia del TPL, approvato con propria deliberazione n. 180 dell'11 aprile 2017, sottoscritto in data 13-17 aprile 2017, che prevedeva - tra l'altro - il mantenimento in capo al Comune di Brescia della gestione del contratto di servizio di cui trattasi fino al completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell'Agenzia;
- che tuttavia, senza alcun confronto preventivo e nonostante il parere contrario espresso da parte dell'Agenzia di Brescia, la Giunta regionale, in occasione dell'approvazione dell'assestamento di bilancio 2019, proponeva al Consiglio regionale un'ulteriore modifica all'art. 60, comma 7, della citata l.r. n. 6 del 2012, approvata con l'art. 18 della l.r. 6 agosto 2019 n. 15, che ha previsto che "in caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l'Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all'avvenuto subentro";

Evidenziato:

- che tale subentro non può tuttavia avvenire *ope legis* in mera applicazione della disposizione regionale, necessitando invece da un punto di vista civilistico

del coinvolgimento del soggetto gestore - ovvero dell'ATI composta da Brescia Trasporti S.p.A., SIA S.p.A. e AGI S.p.A. - che a tale trasferimento deve prestare il proprio assenso, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1406 c.c. in tema di cessione del contratto, che richiede appunto il consenso del contraente ceduto;

- che il trasferimento del contratto non può nemmeno avvenire *rebus sic stantibus*, con mera applicazione delle previsioni contenute nel contratto originario ormai risalente a oltre 15 anni fa, ma necessita di una serie di adeguamenti derivanti dal trascorrere del tempo e dal mutato contesto a livello normativo, regolatorio e trasportistico, per quanto attiene a percorrenze, corrispettivi e meccanismi di adeguamento;
- che - essendo il contratto di servizio del trasporto pubblico locale su gomma in area urbana un atto complesso le cui obbligazioni non vertono unicamente sulla pura gestione del servizio, ma coinvolgono aspetti ulteriori del rapporto tra ente affidante e gestore, non ricadenti nelle funzioni assegnate all'Agenzia del TPL - l'Agenzia non può subentrare *tout court* nel contratto vigente, dovendosi al contrario enucleare le specifiche previsioni che non possono che restare in capo al Comune, in quanto proprietario di alcune infrastrutture asservite al TPL e non conferite al patrimonio dell'Agenzia ovvero in quanto ente affidante di servizi integrativi;
- che in ragione della peculiare e rilevantissima contribuzione - pari a circa il 40% del complessivo corrispettivo contrattuale - da parte del Comune di Brescia con risorse proprie al suddetto contratto di servizio, si rende necessario stabilire opportuni meccanismi di coinvolgimento e condivisione da parte del Comune nel caso di significative modifiche al servizio;

Tenuto conto che, al fine da un lato di ottemperare alle previsioni del legislatore regionale e dall'altro di considerare le specifiche peculiarità del contratto di servizio de quo, si è convenuto con il soggetto subentrante nella titolarità del contratto (ovvero l'Agenzia del TPL di Brescia) e con il gestore del servizio quale contraente ceduto (ovvero Brescia Trasporti S.p.A.) di predisporre uno schema di accordo, nel quale si prevede, in sintesi:

- il subentro dell'Agenzia del TPL al Comune nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma del Comune di

Brescia e dei Comuni di area urbana, assumendo a tal fine la posizione e la qualifica di Ente affidante, fatte salve le eccezioni e precisazioni indicate nel medesimo accordo (affidamento di servizi integrativi, concessione di tariffe agevolate, civico ristoro, etc.)

- la preventiva consultazione del Comune da parte dell'Agenzia in merito ad eventuali significative modifiche al programma di esercizio attinenti a percorrenze, percorsi, fermate, linee, orari e frequenze;
- la fissazione del corrispettivo unitario chilometrico in € 2,2091/Km, da adeguarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a fronte della rinuncia da parte del Gestore al meccanismo di aggiornamento tariffario e alla correlata compensazione di cui all'art. 13 comma 2 del contratto di servizio;
- la quantificazione delle percorrenze previste per l'anno 2020 in complessivi 8.344.932 Km/anno, con conseguente determinazione del corrispettivo complessivo fissato per il 2020 in € 18.434.789,28 euro (IVA esclusa), pari a 20.278.268,21 euro IVA 10% inclusa, salvo conguaglio;
- il mantenimento in capo al Comune della corresponsione al Gestore del corrispettivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, per un importo di 3.072.464,88 euro (+ IVA 10%), pari a complessivi 3.379.711,37 euro, finanziati con risorse proprie dell'Ente, e la corresponsione diretta del corrispettivo al Gestore da parte dell'Agenzia a decorrere dalla mensilità di marzo 2020;
- l'erogazione all'Agenzia da parte del Comune di un contributo per l'anno 2020 fino ad un massimo di € 5.171.981,84, ad integrazione del contributo regionale per il trasporto pubblico su gomma in area urbana, pari a € 11.726.575;

Richiamata l'ordinanza del Ministero della Salute in data 23.2.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia", con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio regionale, nonché l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 509 del 13 marzo 2020, finalizzata ad applicare quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con la quale - per contenere la diffusione del virus COVID-19 - è stata disposta la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico, mediante una programmazione ridotta del servizio

di trasporto pubblico erogato, garantendo al contempo i servizi essenziali;

Viste le note PG. 44478/2020 del 25.2.2020, PG. 47852/2020 del 27.2.2020, e PG. 61474 del 17.3.2020 con le quali il gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma in area urbana ha comunicato le modifiche agli orari del servizio adottate in ottemperanza alle suddette ordinanze;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del contratto di servizio, confermato nello schema di accordo trilaterale di cui trattasi, "Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine, sanità e sicurezza pubblici, le riduzioni temporanee del servizio da parte del Gestore, eccedenti il limite del 1% della produzione di bus-km calcolata sul periodo di perturbazione, saranno compensate con un corrispettivo unitario chilometrico ridotto al 60% a condizione che il Gestore stesso assicuri il pronto ripristino del servizio, una volta venute meno le cause ostative, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza; in caso contrario non saranno compensate.";

Evidenziato che il contributo comunale a favore dell'Agenzia, a copertura del corrispettivo per il trasporto pubblico locale su gomma in area urbana non finanziato dal contributo regionale, sarà definito a conguaglio sulla base delle percorrenze effettivamente esercite e con applicazione del citato art. 9 comma 4 del contratto di servizio per quanto attiene alle riduzioni chilometriche determinate dall'emergenza Covid in corso, comunque nel limite massimo di € 5.171.981,84;

Visto dunque lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo, autorizzando il dirigente del Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico alla sottoscrizione dello stesso, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

Dato atto che la spesa massima relativa al corrispettivo per il trasporto pubblico locale su gomma in area urbana per l'anno 2020 finanziata con risorse proprie dell'Ente ammonta a complessivi € 8.551.693,21 e che la stessa risulta compatibile con le attuali previsioni di bilancio, a valere sul capitolo 074950/000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 24.3.2020 dal Responsabile del Settore Mobilità,

Eliminazione Barriere architettoniche e Trasporto Pubblico e in data 24.3.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Accordo con l'Agencia del TPL di Brescia e Brescia Trasporti S.p.A., allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, in merito al subentro dell'Agencia del TPL di Brescia nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia, con contestuale definizione delle percorrenze e della spesa per l'anno 2020;
- b) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico a procedere alla sottoscrizione del medesimo Accordo, con la facoltà di apportare eventuali modifiche di dettaglio ritenute opportune su aspetti non sostanziali, nonché all'adozione degli atti e all'esecuzione degli adempimenti conseguenti;
- c) di dare atto che la spesa massima relativa al corrispettivo per il trasporto pubblico locale su gomma in area urbana per l'anno 2020 finanziata con risorse proprie dell'Ente ammonta a complessivi € 8.551.693,21 e che la stessa risulta compatibile con le attuali previsioni di bilancio, a valere sul capitolo 074950/000, al cui impegno si procederà con apposito successivo provvedimento dirigenziale;
- d) di trasmettere il presente provvedimento al gestore del servizio e all'Agencia del TPL di Brescia;
- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 25.3.2020

N. 168.

Accordo in merito al subentro dell'Agencia del TPL di Brescia nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia

Tra

il **Comune di Brescia**, con sede e domicilio fiscale in Brescia, Piazza Loggia n.1, C.F. 00761890177, rappresentato da, in qualità di, di seguito "il Comune"

e

l'**Agencia del TPL di Brescia**, con sede e domicilio fiscale in Brescia, Via Marconi n.12, C.F. 98182620173, rappresentata da, in qualità di, di seguito "l'Agencia"

e

l'**ATI Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa**, rappresentata dalla mandataria Brescia Trasporti Spa, con sede in Brescia, Via San Donino n.30 - Brescia, C.F 03513620173, rappresentata da, in qualità di, di seguito "il Gestore" o "la Società"

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 21.6.2004 n. 1798/27034 P.G. e successivo contratto in data 30.6.2004 n. 459 Rep., è stato affidato all'A.T.I. tra Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in area urbana, per la durata di 7 anni, salvo eventuali proroghe accordate ai sensi della normativa regionale vigente, con obbligo per il Gestore di garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario;
- la successiva entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/2012 - che ha introdotto uno specifico *iter* procedurale e temporale per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, alle quali competono l'approvazione del *Programma del TPL di bacino* di propria competenza ed il conseguente espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - ha inibito agli Enti Locali la possibilità di indire nuove gare per l'affidamento del servizio in oggetto;
- l'art. 60, comma 8, della medesima Legge Regionale stabilisce che, al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della riforma del trasporto pubblico locale in conformità ai termini ivi stabiliti, gli enti locali e le Agenzie di trasporto pubblico locale, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio sino al termine previsto per l'espletamento delle procedure di affidamento (inizialmente stabilito al 21.10.2013, più volte prorogato con Legge Regionale ed attualmente fissato al 30.6.2020);
- nelle more dell'individuazione da parte dell'Agencia del nuovo soggetto gestore ai sensi della citata normativa regionale, la scadenza del contratto di cui trattasi - in attuazione della disciplina regionale e in conformità a quanto previsto all'art. 3 del contratto di servizio - è stata di conseguenza più volte rideterminata, da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 373 in

data 6.8.2019, fino al 30. 6.2020 e, comunque, fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell'Agenzia;

Richiamato l'Accordo Operativo tra il Comune e l'Agenzia in merito alla gestione del servizio di TPL in area urbana e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali, approvato con Deliberazione di G.C. n. 180 in data 11.4.2017 e sottoscritto in data 13-17.4.2017, che prevedeva – tra l'altro – il mantenimento in capo al Comune di Brescia della gestione del contratto di servizio di cui trattasi fino al completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte dell'Agenzia;

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 60, comma 7, della l.r. 6/2012, come modificato sul punto dall'art. 4, comma 2, lett. e), della l.r. n. 19/2015, ha previsto il subentro delle Agenzie TPL nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere;
- l'art. 18 della l.r. 6.8.2019 n. 15 ha ulteriormente modificato l'art. 60, comma 7, della citata l.r. n. 6/2012, prevedendo che *“in caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l'Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all'avvenuto subentro”*;

Evidenziato che:

- tale subentro, da un punto di vista civilistico, presuppone il coinvolgimento del soggetto Gestore - ovvero dell'ATI composta da Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa - che deve prestare il proprio assenso a tale trasferimento, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1406 c.c. in tema di cessione del contratto e, pertanto, comporta il consenso del contraente ceduto;
- il trasferimento del contratto originario, ormai risalente a oltre 15 anni fa, in ragione del trascorrere del tempo e del mutato contesto a livello normativo, regolatorio e trasportistico, richiede una serie di adeguamenti per quanto attiene a percorrenze, corrispettivi e meccanismi di adeguamento;
- il contratto di servizio del trasporto pubblico locale su gomma in area urbana si configura come un atto complesso le cui obbligazioni non vertono unicamente sulla pura gestione del servizio, ma coinvolgono aspetti ulteriori rispetto al rapporto tra Agenzia (ente affidante subentrante) e Gestore, che restano di pertinenza del Comune, in quanto proprietario di alcune infrastrutture asservite al TPL e non conferite al patrimonio dell'Agenzia, nonché in quanto ente affidante di servizi integrativi;

Richiamate la deliberazione G.C. n. in data, la deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia n. in data e la deliberazione dell'Amministratore Unico di Brescia Trasporti n. in data con le quali è stato approvato il presente Accordo, con delega ai firmatari di procedere alla sottoscrizione dello stesso ed agli adempimenti conseguenti

tutto ciò premesso e considerato,
le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Attività in capo all’Agenzia

A seguito della stipula di apposito atto, l’Agenzia subentrerà al Comune nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma del Comune di Brescia e dei Comuni di area urbana, assumendo a tal fine la posizione e la qualifica di Ente affidante, fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al successivo art. 2.

In particolare, l’Agenzia assume i compiti e la responsabilità relativi agli accertamenti ai fini della regolarità del servizio, ai sensi dell’art. 5 del DPR 11.7.1980 n. 753 e delle competenze in materia attribuitele dalla L.R. 6/2012, ferme restando le competenze del Comune - in quanto proprietario delle strade - per ciò che concerne l’ammissione alla circolazione dei veicoli ai sensi del vigente Codice della Strada.

Indipendentemente dall’eventuale ricaduta economica, il Comune dovrà essere preventivamente consultato in merito ad eventuali significative modifiche al programma di esercizio attinenti a percorrenze, percorsi, fermate, linee, orari e frequenze, ecc., sia qualora tali modifiche siano proposte dal Gestore ai sensi dell’art. 5, comma 8, del contratto di servizio sia qualora le stesse siano richieste dall’Agenzia ai sensi dell’art. 6 del contratto di servizio.

Art. 2 – Attività in capo al Comune

Restano in capo al Comune le prerogative e gli obblighi previsti nel contratto di servizio direttamente o indirettamente connessi alla qualità di ente proprietario di infrastrutture asservite al TPL e non conferite al patrimonio dell’Agenzia, di ente proprietario della strada e relative pertinenze, nonché di ente affidante di servizi integrativi. Questi ultimi sono regolati da separati atti contrattuali, come meglio specificato al periodo seguente.

Il Comune mantiene la facoltà di cui all’art. 7 del contratto di servizio di affidare al Gestore ulteriori servizi integrativi o speciali, mediante appositi atti integrativi che stabiliscano la corrispondente variazione del corrispettivo, che sarà fatturato direttamente dalla Società al Comune. Di tali atti sarà data preventiva informazione all’Agenzia.

Rimane facoltà del Comune mantenere o stipulare specifici accordi con il Gestore in merito alla concessione di tariffe agevolate per determinate categorie di utenti (es. studenti universitari, dipendenti, etc.), a fronte dell’erogazione di contributivi compensativi del mancato introito. Di tali atti sarà data opportuna informazione all’Agenzia.

Il Gestore continuerà a corrispondere al Comune il canone annuo di locazione di cui all’art. 10, comma 2, del contratto di servizio, relativamente al deposito ed ai piazzali di proprietà dello stesso, beni per i quali restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 10, comma 5, del contratto di servizio.

Per quanto attiene alle interferenze con il trasporto pubblico dei lavori di manomissione di suolo pubblico effettuati sulla rete stradale cittadina, è confermata la disciplina dell’indennità di civico ristoro stabilita con deliberazione G.C. 5.6.2002 n. 596/20722 P.G., modificata con deliberazione G.C. 14.5.2003 n. 562/19161 P.G., in attuazione di quanto previsto dal Regolamento comunale per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici approvato. Tale indennità continuerà ad essere erogata dal Comune al Gestore a fronte del versamento al Comune dei rimborsi da parte dei soggetti tenutivi. Il Gestore resta obbligato a comunicare all’Agenzia le variazioni di percorrenza per le quali si applica la disciplina del civico ristoro, come stabilito all’art. 9 comma 6 del Contratto di servizio.

Fino alla sottoscrizione del presente Accordo restano in capo al Comune le attività connesse al monitoraggio sul corretto adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal contratto e sulla qualità del servizio fornito.

Art. 3 - Modifiche al Contratto di Servizio

Il meccanismo di aggiornamento tariffario di cui al punto 2, penultimo e ultimo capoverso, dell'Allegato 3 del contratto di servizio, che stabilisce un incremento di 5 centesimi di euro ogni anno, ed il conseguente obbligo per l'Ente affidante ad assumere l'onere derivante dalla mancata attuazione di tale adeguamento tariffario, di cui all'art. 13, comma 2, del contratto di servizio, vengono abrogati.

Ciò a fronte del riconoscimento al Gestore di un incremento del corrispettivo chilometrico equivalente all'importo di € 860.000 (IVA esclusa) su base annua, pari alla somma prevista e concordata per l'esercizio 2019 quale compensazione per mancato adeguamento tariffario in parziale deroga alle originarie previsioni contrattuali (che avrebbero invece comportato una compensazione pari a € 3.926.000).

Pertanto, il corrispettivo unitario chilometrico riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene fissato in 2,2091 euro per km (IVA esclusa).

A partire dall'annualità 2021, tale corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente a quello considerato.

Ulteriori modifiche di dettaglio al contratto di servizio e relativi allegati saranno concordate direttamente tra Agenzia e Gestore in sede di sottoscrizione dell'atto di subentro.

Art. 4 – Percorrenze chilometriche e corrispettivo per l'anno 2020

Le percorrenze previste per l'esercizio 2020, in forza dell'ordinario programma di esercizio, ammontano a complessivi 8.344.932 Km.

Il corrispettivo complessivo fissato per l'anno 2020, applicando il costo unitario di 2,2091 euro/km (IVA esclusa), ammonta a complessivi 18.434.789,28 euro (IVA esclusa), pari a 20.278.268,21 euro, IVA 10% inclusa.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del contratto di servizio, le riduzioni temporanee del servizio disposte in attuazione delle ordinanze connesse alla gestione dell'emergenza da COVID-19, eccedenti il limite del 1% della produzione di bus-km calcolata sul periodo di perturbazione, saranno compensate con un corrispettivo unitario chilometrico ridotto al 60%.

Art. 5 – Risorse economiche e finanziarie per l'anno 2020

Il corrispettivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, pari a 3.072.464,88 euro (IVA 10% esclusa, pari a 3.379.711,37 euro, IVA 10% inclusa), resta a carico del Comune di Brescia, a valere sulle risorse proprie dell'Ente e verrà erogato direttamente al Gestore nei termini e con le modalità in essere.

Sarà invece a carico dell'Agenzia la corresponsione a favore del Gestore del corrispettivo chilometrico relativo alle mensilità a decorrere da marzo 2020 (in parte finanziate con il contributo regionale pari a 11.726.575 euro) nonché delle ulteriori risorse assegnate da Regione Lombardia o dallo Stato a titolo di contribuzione al trasporto pubblico locale su gomma (es. risorse ex Patto TPL, rinnovo CCNL, contributi agli investimenti, etc.).

A copertura degli oneri per il trasporto pubblico locale su gomma in area urbana non coperti da contributo regionale e al fine di consentire la corresponsione del corrispettivo riferito all'anno 2020 da parte dell'Agenzia a favore del Gestore nei termini pattuiti, il Comune erogherà all'Agenzia una somma massima pari a 5.171.981,84 euro suddivisa in due rate che saranno liquidate nei termini seguenti:

- fino a 3.379.711,37 euro entro il 30 giugno 2020;
- fino a 1.792.270,47 euro entro il 31 ottobre 2020.

Il contributo a carico del Comune sarà definito tenendo conto della rideterminazione del corrispettivo a conguaglio a favore del Gestore, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del contratto di servizio, derivante dalla rimodulazione del servizio effettuata a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 23.2.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia, nonché dell'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 509 del 13 marzo 2020, finalizzata ad applicare quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, e di eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Tale erogazione avverrà a fronte di formale richiesta da parte dell'Agenzia, da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza, ed è subordinata alla periodica trasmissione da parte dell'Agenzia stessa delle attestazioni della regolarità del servizio svolto dal Gestore.

Le risorse economiche per l'esercizio dei compiti assegnati all'Agenzia (finora qualificate come "risorse per funzioni amministrative") - che, a seguito dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale 7644/2017, a far data dal 1° gennaio 2020 vengono identificate nell'ambito dei trasferimenti annui complessivi di risorse economiche effettuati da Regione Lombardia in base alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia e, comunque, quantificate in una somma non inferiore a quella stabilita nelle annualità precedenti - restano interamente a beneficio di quest'ultima.

Art. 6 – Modifiche all'Accordo Operativo

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'art. 3, secondo paragrafo, e l'art. 6 dell'Accordo Operativo tra Comune e Agenzia sono abrogati.

Sono confermate le ulteriori previsioni contenute nel citato Accordo Operativo, purché non incompatibili con il presente Accordo.